

## TITOLO V Svolgimento dell'azione amministrativa ART. 39

### L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- 1 - Il Comune svolge la propria attività amministrativa secondo i principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplificazione delle procedure.
- 2 - Gli organi istituzionali dell'ente e i responsabili dei servizi devono provvedere sulle istanze degli interessati nel rispetto dei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

### Art. 40

#### SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 1 - Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2- I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e di opportunità sociale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
  - f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni ed in ogni altra forma consentita dalla legge.

### Art. 41

#### AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

- 1 - Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.
- 2 - Le Aziende speciali informano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità di gestione. Hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da realizzare attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

Organi dell'azienda sono:

- a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici

ricoperti: la nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

3 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti comunali.

4 - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

5- Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica, dotate di sola autonomia gestionale. Organi delle istituzioni sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Un apposito regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni.

## Art. 42

### SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1- Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, nel rispetto della legge.

2- Nel caso di servizi pubblici fondamentali, la partecipazione del Comune, unitamente a quella eventuale di altri enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.

3- L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve essere garantita la rappresentatività pubblica negli organi di amministrazione.

4- Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti con specifica competenza tecnica e professionale. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società cui partecipa il Comune.

5- Il Sindaco o suo delegato partecipa all'Assemblea di soci in rappresentanza del Comune.

## Art. 43

### CONVENZIONI

1 - Il Comune assume tra i propri compiti la promozione di accordi o convenzioni con altri enti pubblici, privati o associazioni di volontariato ogni qualvolta il ricorso a tali forme di cooperazione venga ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

2 — In particolare, il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

3 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, da conferire su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale anche in forma ed in misura diversa da quella in uso (fidejussioni di primaria compagnia di assicurazioni e o di istituto bancario, deposito cauzionale vincolato in favore dell'Ente comunale).

## Art. 44

### CONSORZI

- 1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.
- 2 - A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
- 4-Il Sindaco o un delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
- 5-Il rappresentante o i rappresentanti del Comune in seno al consorzio hanno l'obbligo di relazionare al Consiglio comunale almeno una volta l'anno.

## Art. 45

### ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la completa realizzazione, l'azione integrata di soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2.- A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3- L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
- 4- Il Sindaco partecipa all'accordo sulla base dei deliberati collegiali assunti dalla Giunta o dal Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze. Qualora sussistono comprovati motivi di urgenza il Sindaco può partecipare all'accordo, sottoscrivendolo sotto riserva di deliberazione di ratifica da parte dell'organo competente, che deve avvenire nel termine di trenta giorni a pena di decadenza.
- 5- Il Comune partecipa altresì agli accordi di programma promossi dal Presidente della Provincia o dalla Regione.
- 6 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 7 - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art.27 della legge 8 giugno 1990 n.142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di competenza del Comune.